

Al via la certificazione delle piante tartufigene

La Regione ha stabilito alcuni parametri tecnici che dovranno obbligatoriamente essere osservati dai produttori per ottenere una **dichiarazione di qualità del materiale vivaistico**.

PIETRO BAGNACAVALLI

Servizio
Fitosanitario,
Regione
Emilia-Romagna

MARIA CAPECCHI

Servizio Territorio
Rurale ed Attività
Faunistico-
Venatorie,
Regione
Emilia-Romagna

ALESSANDRA ZAMBONELLI

Dipartimento
di Protezione e
Valorizzazione
Agroalimentare,
Università di
Bologna

Anche in Emilia-Romagna la tartufigicoltura può diventare un'interessante opportunità di recupero di terreni marginali o di diversificazione dell'attività agricola; per avere successo, però, è necessario in primo luogo poter disporre di materiale vivaistico di qualità. La tartufigicoltura, infatti, si basa sull'utilizzo di piantine micorizzate che devono essere messe a dimora in un terreno idoneo sia allo sviluppo della pianta che del tartufo. Queste piante sono generalmente prodotte da vivai specializzati che inoculano giovani piantine mantenute in condizioni di semisterilità con sospensioni di spore ottenute da ascomi (tartufi) maturi.

La messa a dimora di piantine micorizzate con tartufo ufficialmente certificate che provengono da vivai autorizzati è il primo passo per un investimento che potrà dare in futuro significativi risultati produttivi. Sul mercato oggi può risultare difficile orientarsi perché accanto a piante valide sono talora commercializzati esemplari poco o nulla micorizzati. Queste piante non offrono sufficienti garanzie a fronte di un investimento finanziario rilevante,

data la notevole differenza di prezzo di una pianta venduta come micorizzata rispetto ad una normale pianta forestale.

Inoltre, se i vivaisti non prestano cura nella selezione dei tartufi utilizzati per le inoculazioni, le piantine potrebbero contaminarsi con specie di tartufo di scarso pregio o, addirittura, non autoctone: è il caso dei tartufi neri cinesi (soprattutto *T. indicum*), che introdotti nel nostro territorio potrebbero diffondersi con conseguente grave danno ecologico.

Controlli dalla raccolta alla commercializzazione

Per raggiungere questi obiettivi, la Regione Emilia-Romagna, con la legge 5 aprile 2011, n. 2 - di modifica della legge che disciplina la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi del 2 settembre 1991, n. 24 - ha previsto la regolamentazione della certificazione delle piante tartufigene, stabilendo che il Servizio fitosanitario regionale intervenga nel settore, sulla base dei contenuti di un apposito di-

*Esemplare di
T. melanosporum
raccolto in una
tartufaia coltivata.*



sciplinare, con compiti di controllo sul processo di produzione di piantine tartufigene che provengono da vivai la cui attività si svolge in Emilia-Romagna. Con questo provvedimento si è tenuto conto della presenza di alcune realtà vivaistiche serie che autonomamente certificavano il prodotto avvalendosi di istituti riconosciuti e che potranno, attenendosi alle disposizioni del disciplinare, veder riconosciuta la certificazione dell'intero processo produttivo.

Pertanto la Regione, come previsto dall'art. 7 della legge n. 24/1991 integrato da questo nuovo dispositivo, si è data una regolamentazione con delibera di Giunta 27 febbraio 2012, n. 212 che fissa le regole a cui dovranno attenersi coloro che vorranno dedicarsi alla produzione di piante tartufigene a fini commerciali. Dopo questo primo provvedimento, il 13 marzo scorso è stata emanata una determinazione del Servizio fitosanitario che stabilisce i parametri tecnici che obbligatoriamente dovranno essere osservati dai produttori di materiale vivaistico per ottenere la certificazione.

Va comunque sottolineato che i produttori di piante tartufigene, oltre all'autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario, dovranno essere già in possesso di quella regionale per i produttori di piante forestali e possedere, quindi, i requisiti produttivi indicati nella legge regionale n. 10/2007 e nel D.Lgs. n. 386/2003, che regolano la produzione e la commercializzazione delle piante forestali.


I contenuti del disciplinare

Il disciplinare di produzione approvato stabilisce i parametri tecnici per l'intero processo produttivo delle piante micorizzate con tartufi appartenenti alle seguenti specie del genere *Tuber*:

- *Tuber melanosporum* Vittad.;
- *Tuber aestivum* Vittad.;
- (anche nella forma *uncinatum*);
- *Tuber borchii* Vittad.;
- *Tuber brumale* Vittad.;
- *Tuber macrosporum* Vittad.;
- *Tuber mesentericum* Vittad.

Nel disciplinare per ora non è stato inserito *T. magnatum* perchè al momento non è possibile ottenere piantine micorizzate con i requisiti minimi richiesti dal disciplinare stesso.

In particolare il provvedimento è stato strutturato in sei allegati. Il **primo** illustra le definizioni tecniche utilizzate nel disciplinare. Il **secondo** riporta, invece, i requisiti tecnici delle strutture e delle attrezzature utilizzate nelle diverse fasi di produzione delle piantine micorizzate con tartufo; definisce inoltre come e con quali attrezzature devono essere prodotte le piante da inoculare, come deve avveni-



Zambonelli

re l'inoculo e, infine, descrive la produzione delle piante inoculate. Sempre in questo allegato si precisano i requisiti di una pianta ai fini della certificazione, si forniscono indicazioni dettagliate per la valutazione del grado di micorizzazione di un lotto di piante e, infine, si danno suggerimenti per la compilazione del registro delle piante stesse.

Il controllo del grado di micorizzazione delle piante inoculate con tartufo e la loro certificazione rimane di competenza dei vivai, che potranno avvalersi per questa attività di laboratori esterni riconosciuti. La Regione si riserva di controllare a campione i lotti di piante certificate e di verificarne l'attinenza al disciplinare e la correttezza del processo produttivo.

Gli allegati **tre** e **quattro** riportano rispettivamente la scheda di valutazione della pianta micorizzata e quella per la valutazione di un lotto di piante. Negli ultimi allegati (**cinque** e **sei**) sono riportate le caratteristiche del "cartellino-certificato" che verrà apposto sulle piante micorizzate e i dati che dovranno essere riportati nel registro del materiale per l'inoculazione delle piante certificate.

Il disciplinare è un documento che, pur cercando di non appesantire le incombenze burocratiche a carico del vivaista, definisce con chiarezza tutte le fasi di produzione, per fornire al potenziale acquirente di piante micorizzate un materiale vivaistico di qualità, tracciabile in ogni sua fase. In questo modo si evita la presenza di funghi inquinanti che potrebbero danneggiare l'ambiente naturale, entrando in competizione con le specie indigene di tartufo. ■

Le disposizioni citate nell'articolo sono reperibili nel sito del Servizio fitosanitario regionale <http://www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario/Normative-fitosanitarie/Produzione-e-commercio-di-vegetali/Norme-fitosanitarie-per-la-produzione-e-il-commercio-di-vegetali-e-prodotti-vegetali/Normativa-regionale>

Sul sito www.ermesagricoltura.it sarà disponibile prossimamente anche l'elenco dei vivaisti autorizzati a commercializzare piante tartufigene certificate dalla Regione Emilia-Romagna.

Radici di Quercus robur con T. melanosporum. Con la freccia bianca: radice non micorizzata. Le frecce nere indicano le radici micorizzate. Nel tondo, un particolare di micorizza.